CONSIGLIO

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle procedure da seguire in materia di concessioni di lavori pubblici

I. ATTRIBUZIONE DELLE CONCESSIONI

Gli Stati membri convengono che l'autorità aggiudicatrice che desidera fare ricorso alla concessione alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici [1], renda nota la sua intenzione, quando l'importo globale dei lavori previsto superi un milione di unità di conto, mediante un bando. Tale bando descrive l'oggetto della concessione in maniera sufficientemente precisa per permettere una stima valida da parte degli imprenditori interessati. Esso precisa inoltre le condizioni personali, tecniche e finanziarie che dovranno essere soddisfatte dal candidato, menziona i principali criteri che saranno adottati per attribuire la concessione e concede un termine non inferiora a 35 giorni per la presentazione delle candidature. Il bando è spedito all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ed è pubblicato per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* nelle lingue ufficiali delle Comunità, non oltre dieci giorni dalla data di spedizione; quest'ultima data costituisce il punto iniziale di decorrenza del termine per la presentazione delle candidature.

Nessun contratto di concessione concluso alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva può essere stipulato senza che sia stata effettuata la pubblicità di cui al comma precedente.

II. SUBAPPALTI

Gli Stati membri convengono d'altro canto che gli atti di concessione comporteranno l'obbligo per i concessionari di applicare, per gli appalti che essi concludono con terzi, le norma di cui ai seguenti paragrafi 1 e 2.

Resta inteso che non sono considerate terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le società ad esse collegate o apparentate.

Per «società collegate o apparentate» si intendono quelle che detengono una partecipazione preponderante in un'impresa concessionaria e quelle in cui un'impresa concessionaria detiene una partecipazione preponderante.

L'elenco tassativo di tali società è unito all'offerta. Tale elenco è aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le società.

1. *Percentuale dei lavori subappaltati*

L'amministrazione concedente è tenuta

a) ad obbligare il concessionario ad affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30 % (indicata nel contratto di concessione) del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare detta percentuale;

b) oppure ad invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale minima del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

Qualunque sia la modalità adottata dall'autorità concedente, il valore della percentuale sarà preso in considerazione come elemento positivo per la scelta del concessionario.

2. *Regole di pubblicità*

a) Quando vertono su importi inferiori a 1 milione di unità di conto, i bandi di gara destinati a porre in atto detti subappalti non sono soggetti ad alcuna condizione particolare di pubblicità;

b) quando vertono su importi di un milione di unità di conto e più, essi formano oggetto di pubblicità alle condizioni precisate in appresso:

[1] GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

— i bandi di gara sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle Comunità, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non oltre dieci giorni dalla data di spedizione;

— il termine per la ricezione delle offerte sarà fissato dal concessionario e non potrà essere inferiore a 35 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando;

— qualora il concessionario, oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, faccia una pubblicità nelle Gazzette ufficiali o in pubblicazioni specializzate degli Stati membri, quest'ultima pubblicità non dovrà contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Poiché la pubblicità ha lo scopo di consentire la corretta valutazione delle caratteristiche dei lavori da eseguire e delle condizioni da soddisfare, il bando preciserà almeno:

i) la data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

ii) il luogo d'esecuzione, la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera;

iii) il termine entro il quale l'opera dovrà essere realizzata;

iv) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie eventualmente richieste;

v) la data limite di ricezione delle offerte, tenuto conto del termine di 35 giorni;

vi) l'indirizzo dove si possono ottenere i documenti concernenti l'opera da realizzare, quali: piani, descrizioni dei lavori, capitolati d'oneri, ecc.;

vii) l'indirizzo al quale devono essere inviate le offerte;

viii) la documentazione da unire all'offerta, destinata a giustificare le qualificazioni tecniche ed economiche dell'imprenditore.

Il bando indicherà che gli appalti saranno aggiudicati:

— alle imprese che offrono il prezzo più basso, o

— a quelle che presentano l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri enunciati nei documenti relativi agli appalti.

III. Le spese di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara previsti ai punti I e II sono a carico delle Comunità secondo le modalità ed alle condizioni menzionate all'articolo 31 della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

IV. Sei mesi prima della scadenza di un periodo di tre anni e tenendo conto dell'esperienza acquisita, la Commissione presenterà proposte al Consiglio in modo da permettergli di adottare, entro la fine di tale periodo, un regime definitivo in materia di concessioni di lavori.

V. COMPETENZA DEL COMITATO CONSULTIVO

Gli Stati membri e la Commissione convengono che il Comitato consultivo, indipendentemente dai compiti attribuitigli dalla decisione del Consiglio che l'ha istituito e dalla direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, è abilitato ad esaminare ogni problema sollevato dall'applicazione della presente dichiarazione.